



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA
“ IMU ”
*Allegato A***

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____)



SOMMARIO

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- ART. 3 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 6 - BASE IMPONIBILE
- ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
- ART. 8 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 9 - ASSIMILAZIONI
- ART. 10 - ESENZIONI
- ART. 11 - VERSAMENTI
- ART. 12 - DICHIARAZIONE
- ART. 13 - ACCERTAMENTO
- ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 15 - SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 16 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- ART. 17 - CONTENZIOSO
- ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " – all. A

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Casciano dei Bagni dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta comunale unica (IUC), istituita dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124 e dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di San Casciano dei Bagni, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ART. 3

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile (art.13 c.2 D.L.201/2011);
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art.13 c.2 D.L. 201/2011) ;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (art.2 c.1 lett. a D.Lgs 504/1992) ;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari (art.2 c.1 lett. b D.Lgs 504/1992) ;
 - e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art.2 c.1 lett. c D.Lgs 504/1992).



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " – all. A

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, che è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Casciano dei Bagni relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

ART. 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, vengono confermati e fanno parte integrante del presente regolamento i valori medi delle aree fabbricabili stabiliti nella tabella approvata ed allegata alla delibera di Consiglio Comunale, esecutiva. Tali valori si intendono validi anche per gli anni successivi qualora non venga diversamente deliberato nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione. Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta IMU dovuta per le predette aree fabbricabili risulti



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " – all. A

tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella predetta tabella. I valori di cui alla tabella possono, in sede di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione approvato con separato regolamento comunale sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, essere modificati qualora si riscontrino delle effettive condizioni giuridiche e/o morfologiche delle aree che influiscono sulla potenzialità edificatoria delle stesse.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote e la detrazione sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ART. 8

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
4. La detrazione di cui al comma 1 è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " – all. A

aventi le stesse finalità degli IACP. Per quest'ultima fattispecie non si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale.

ART. 9 ASSIMILAZIONI

1. Il Comune di San Casciano dei Bagni, ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (*in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2014, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, recante: "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015."*), considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare ove ricorrano i seguenti casi:
 - a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - b) unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
 - h) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - i) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - j) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - k) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - m) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 D.L. n.201 del 2011;



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " – all. A

n) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984.

ART. 11 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 12 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

ART. 13 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " - all. A

amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, determinata annualmente dalla Giunta con propria delibera, è destinata alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
8. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad €. 12,00.

ART. 14

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo con le procedure di cui al D.P.R. 602/1973 ovvero, se la riscossione coattiva è eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 15

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, ridotta al 10 per cento se il ritardo non supera cinque giorni.
2. Se l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta dipende da omissione od infedeltà ovvero da tardività di dichiarazione o di denuncia si applica l'ulteriore soprattassa, sull'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, del 50 ovvero del 20 per cento ridotto al 5 per cento se la dichiarazione o denuncia è stata presentata con un ritardo non eccedente i trenta giorni.
3. Per le infrazioni di carattere formale agli obblighi stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta e irrogata la pena pecuniaria da 10,00 a 103,00 euro.
4. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta o di maggiore imposta, le sanzioni sono irrogate con lo stesso atto di liquidazione o di accertamento. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato provvedimento da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
6. La misura annua degli interessi è determinata pari a tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
7. In ogni caso trovano applicazione le norme di cui agli artt. 1, comma 165, della L. 296/2006 e 14 del D.Lgs. n. 504/1992 e loro successive modifiche e integrazioni (art. 9, comma 7, D.Lgs. 23/2001 e 1, comma 703, L. 147/2013).

ART. 16

RIMBORSI E COMPENSAZIONI



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " – *all. A*


1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di San Casciano dei Bagni per immobili ubicati in Comune diverso.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 16, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuto dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU. La compensazione è subordinata a formale comunicazione di accoglimento dell'istanza medesima.

ART. 17 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto. 2. È fatta salva l'applicazione, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 92 commi 4, 7 e 8 dello Statuto Comunale.



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI
“ TASI ”
*Allegato B***

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____)



SOMMARIO

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 5 - BASE IMPONIBILE
- ART. 6 - ALIQUOTE
- ART. 7 - DETRAZIONE E/O RIDUZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 8 - DICHIARAZIONE
- ART. 9 - VERSAMENTI
- ART. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- ART. 12 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI
- ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 14 - CONTENZIOSO
- ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" – all. B

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 %; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" – all. B

ART. 6 ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili nella delibera di approvazione delle aliquote.

ART. 7 DETRAZIONE E/O RIDUZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione e/o riduzione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

ART. 8 DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in quanto compatibili, sono ritenute valide anche ai fini della TASI.

ART. 9 VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, salvo successive modifiche ed integrazioni
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate con la medesima scadenza stabilita dalla normativa per l'Imposta Municipale Propria, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata entro il 16 di ottobre come da D.L. 88/2014, con riferimento alle aliquote deliberate per l'anno in corso.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

ART. 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" – all. B

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 11 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

ART. 12 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'imposta dovuta non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
11. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

ART. 13 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'imposta dovuta non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.



ART. 14 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
“ TARI ”
*Allegato C***

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____)



SOMMARIO

- ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 4 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
- ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO
- ART. 6 - BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO
- ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
- ART. 8 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO
- ART. 9 - PIANO FINANZIARIO
- ART. 10 - DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFA DEL TRIBUTO
- ART. 11 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 12 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- ART. 13 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 14 - TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 15 - TRIBUTO PROVINCIALE
- ART. 16 - DICHIARAZIONE
- ART. 17 - RISCOSSIONE
- ART. 18 - RIMBORSI
- ART. 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 20 - VERIFICHE, ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 21 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 23 - COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI
- ART. 24 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI E DI EFFICACIA

- ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI " TARI " – all. C

ART. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione

ART. 4 PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso, o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche se di fatto non utilizzati.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Per questi ultimi restano fermi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche
 - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse;
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali ad uso abitativo (categ. Catastale A) privi di tutte le utenze attive di servizi di rete e non arredati (entrambe le condizioni devono essere contemporaneamente presenti);
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti (SCIA), limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- fabbricati ed aree che per il loro particolare utilizzo non possono produrre o non producono rifiuti da smaltire attraverso il servizio (es. pollai, stalle, fienili, essiccatoi in uso, e comunque locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti o detenuti da soggetti che svolgono attività agricola professionale (coltivatori diretti - lap) etc.

Utenze non domestiche

- locali dove, di regola, si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri, annualmente, l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.6 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigo, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree scoperte costituenti pertinenza dei locali, adibiti in via esclusiva al transito dei veicoli e destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree adibite a sosta gratuita degli autoveicoli;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - gli immobili ed uffici comunali;
 - comunque tutte le superfici scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, escluse le aree operative;
 - locali, o parti di essi, in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti (SCIA) limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione, quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6

BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati: per le utenze già iscritte a ruolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita dalle superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU e TARES. Per le nuove utenze la superficie è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Se vi sono obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica la percentuale di riduzione del 40% rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
5. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Resta ferma la possibilità del contribuente di documentare l'effettiva superficie imponibile.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche del presente Regolamento possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 8

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

1. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 1.

ART. 9 PIANO FINANZIARIO

1. Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
2. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti

ART. 10 DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Utenze non domestiche
 - a) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
 - b) Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento a (codice ATECO, codice attività IVA, altri elementi risultanti dai pubblici registri). In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi (mq o potenziale produzione rifiuti). Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
2. Utenze domestiche
 - a) Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio di ogni anno. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
 - b) Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.16, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
 - c) I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - i. anziano collocato in casa di riposo;
 - ii. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi; a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 - d) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti non residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

<i>Superfici utenze</i>	<i>N° occupanti</i>
compresa fra mq. 0 e mq 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 150	3
compresa fra mq. 151 e mq. 250	4
oltre mq. 251	6

- e) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito di cui alle categorie C2 e C 6, non di pertinenza dell'immobile principale, si considerano utenze domestiche la cui determinazione del numero dei componenti e dei relativi ka di cui al D.P.R. 158/99 avviene secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

<i>Superfici utenze</i>	<i>N° occupanti</i>
compresa fra mq. 0 e mq 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 150	3
compresa fra mq. 151 e mq. 250	4
oltre mq. 251	6

In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche

- f) le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale.
- g) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

ART. 11 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto alla compensazione, come da Regolamento delle entrate, o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 18.

ART. 12 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale riduzione si applica sia alle utenze domestiche che non domestiche.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche.
4. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa prevista per le aree espositive ed autosaloni e una riduzione del 50% della base imponibile.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale, purché la stagionalità risulti da licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e l'attività non venga esercitata per un periodo superiore a centottantatré giorni all'anno la tariffa unitaria è



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" – all. C

- ridotta del 30% ;
- b) Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 - c) abitazioni con un unico occupante, con età superiore a 80 anni, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: detrazione di 50 €;
 - d) abitazioni occupate da soggetti residenti con reddito ISEE non superiore a 10.000,00 Euro: riduzione del 30 %.
 - e) per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti all'AIRE del Comune di San Casciano dei Bagni a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; riduzione del 50 % della parte variabile della tariffa.
6. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 33% sulla parte variabile alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alle condizioni tutte riportate nell'allegato C del presente regolamento con il preciso riferimento ai requisiti di accesso e alle modalità di effettuazione e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata attivata la pratica di compostaggio. Per attivare la riduzione è obbligatorio presentare il modulo relativo alla dichiarazione di inizio attività di compostaggio domestico. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
7. Al fine di incentivare il reinsediamento abitativo e produttivo nei centri storici, così come individuati con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2000, sono previste le seguenti riduzioni:
- a) riduzione del 80% della tariffa, per i primi tre anni di residenza, o frazione per il primo anno di residenza fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle famiglie che trasferiscano dall'anno 2018, la propria residenza nei centri storici. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la residenza per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio;
 - b) riduzione del 80% della tariffa, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nei centri storici dall'anno 2018. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.
8. Sono infine previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune
9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
10. Il Consiglio ha la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni e agevolazioni.

ART. 13

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20% della tariffa.

ART. 14

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 15 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 16 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, variazione/cessazione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, può essere consegnata a mano, tramite servizio postale, fax, posta elettronica, PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine indicato al precedente comma. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione deve contenere:
 - a) per le utenze domestiche:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, il numero componenti;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti (rilevabili dallo stato di famiglia anagrafico del contribuente e/o da autocertificazione) che possono occupare l'utenza;
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, e la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree;
 - copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione rilevabili da atti pubblici;
 - la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - b) per le utenze non domestiche:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;
 - copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l'utilizzo dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU e della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime non siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.

ART. 17 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento in cui sono indicati importi, modalità e termini per il versamento.
3. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di agosto, ottobre e 16 dicembre. Per l'anno 2014 in numero 4 rate, scadenti il 30 dei mesi di agosto, settembre, ottobre novembre.
4. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
5. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, a partire dall'anno 2014 in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

ART. 18 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita dal vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali.

ART. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 20



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

VERIFICHE, ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dalla L. 147/2013 e ss.mm.ii. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata A.R., motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100,00 a euro 500,00.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
9. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali.
10. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 21

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta

ART. 22

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 20, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 23

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. Gli uffici comunali competenti, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche o variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero in occasione delle



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI " TARI " – all. C

comunicazioni di cessione dei fabbricati, del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti, del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti (SCIA), sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. L'Ufficio Anagrafe dovrà provvedere alla comunicazione all'Ufficio Tributi delle variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 24

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI E DI EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari; rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari, imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini, sughero, paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti, pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1. rifiuti delle cucine;
2. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
4. rifiuti ingombranti
5. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
6. indumenti e lenzuola monouso;
7. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
8. pannolini pediatrici e i pannoloni,
9. contenitori e sacche delle urine;
10. rifiuti verdi.



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI " TARI " – all. C

ALLEGATO C

Requisiti di accesso e modalità di effettuazione della pratica di compostaggio domestico.

Definizione e finalità

I cittadini scelgono volontariamente di aderire al progetto comunale di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, ricorrendo ad un sistema di compostaggio domestico quale sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dell'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali in particolare modo). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno per il proprio orto o giardino.

Il compostaggio domestico si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dagli utilizzatori in apposite compostiere.

Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio di Nettezza Urbana.

Destinatari e requisiti

L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale che abbiano già presentato la dichiarazione ai fini dell'applicazione della TARI (o comunque dei prelievi precedentemente in vigore) e che risultino in regola con i versamenti dovuti e che occupino abitazioni private.

I requisiti fondamentali per partecipare all'iniziativa sono:

- disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto;
- l'utilizzo di compostiera, della capacità minima calcolata in 300 lt e dalle caratteristiche tecniche idonee alla pratica di che trattasi.

Metodologie di compostaggio

La compostiera deve essere collocata all'aperto, a diretto contatto con il terreno e su un terreno pianeggiante, tenendo presente che l'ideale è sistemarla d'estate all'ombra di una pianta latifoglie mentre d'inverno è preferibile posarla in pieno sole. Alla base va predisposto un metro quadrato di rete metallica a maglia fine.

Per il primo utilizzo è necessario inserire sul fondo dei legnetti e circa 20 litri di terriccio per innescare e accelerare le fasi iniziali del compostaggio.

La posizione scelta non dovrà in nessun caso arrecare danni o disturbo al vicinato, inoltre, il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere accessibile per le verifiche e i controlli previsti all'art. 8 del presente allegato in quanto presupposto della riduzione della tariffa è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

Il compost "maturo" va tolto periodicamente dalla compostiera che è bene svuotare completamente almeno una volta ogni 12/18 mesi.

Rifiuti compostabili

E' consentito inserire nella compostiera:

- Scarti di cucina (avanzi e bucce di frutta e verdura, avanzi di cibo freddi tipo pasta e riso, fondi di caffè, bustine di the e tisane, piccole ossa, pane ammuffito, avanzi di carne purché in modica quantità, gusci d'uovo finemente tritati).
- Scarti di giardino e orto (sfalci d'erba, foglie secche, fiori recisi, piccoli rametti da potature, piante secche e scarti dell'orto, piccoli legnetti). E' preferibile non inserire foglie di quercia in quanto contengono tannino. Per le foglie di piante particolarmente resistenti alla degradazione come ad esempio il faggio, il castagno o il lauroceraso, si consiglia di inserirne in modiche quantità e possibilmente tritate.
- Lettiere delle galline, conigli, oche, avicunicoli in genere (purché non a base di argilla espansa o sabbia).
- La segatura è ammessa solo se si è certi che provenga da legno non trattato, diversamente è preferibile non inserirla nella compostiera.
- In modica quantità anche fazzolettini e scottex di carta purché non imbevuti di solventi o altre sostanze nocive.

E' vietato inserire le seguenti sostanze:

- Scarti di natura minerale (ad esempio le conchiglie).
- Carne, pesce e formaggi freschi.
- Liquidi (anche se biodegradabili come ad esempio il latte).



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI " TARI " – all. C

- Lettiere a base di argilla espansa o sabbia.
- Fogli di giornale e riviste.
- Cenere del camino.

Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc...) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa (ogni 10-15 giorni circa).

Gli oneri relativi all'acquisto e manutenzione della compostiera sono a carico dell'utilizzatore.

Verifiche e controlli

Le verifiche possono essere effettuate sia dalla Polizia Locale che dal personale dell'Amministrazione Comunale riguardo sia l'effettivo avviamento del processo biologico di compostaggio che, negli anni successivi, le corrette procedure di compostaggio.

Gli utilizzatori sono tenuti a consentire in qualunque momento il sopralluogo da parte dei soggetti sopra citati: qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, sporadicamente o in modo non conforme alle regole sopra elencate, verranno adottate le seguenti misure, a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni:

- a) revoca dell'agevolazione tariffaria TARI concessa, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui viene effettuato il sopralluogo e redatto il verbale, applicazione della sanzione prevista per dichiarazione infedele e ripristino della tariffa intera per i due anni successivi;

Altre disposizioni

Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico.

Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, patate o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito secondo le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico.

Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà in nessun caso essere smaltito con altre frazioni.